

**Tribunale di Verona – Sentenza 29.72010
(Composizione monocratica - Giudice LANNI)**

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

SEZIONE QUARTA

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile (omissis)

TRA

1. V. S.a.s.

2. P. M.

- attori-opponenti -

E

D. S.r.l. in persona del legale rappresentante

- convenuta-opposta -

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

C. S.r.l. in persona del legale rappresentante

E NELLA CAUSA CIVILE RIUNITA

(omissis) vertente

TRA

1. V. S.a.s.

2. P. M.

- attori-opponenti -

E

D. S.r.l. in persona del legale rappresentante

- convenuta-opposta -

E NELLA CAUSA CIVILE RIUNITA

(omissis) vertente

TRA

1. V. S.a.s.

2. P. M.

- attori-opponenti -

E

D. S.r.l. in persona del legale rappresentante

- convenuta-opposta -

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

C.S.r.l. in persona del legale rappresentante

Conclusioni della D.: *nelle tre cause* “rigettarsi per manifesta inammissibilità, infondatezza e illegittimità l'avversa opposizione, con ogni eccezione e domanda istruttoria e di merito ivi proposta.....”

Conclusioni della V.: *nella causa con RG 6107/06 e nella causa 151/07* “dichiarare risolto e/o invalido e/o inefficace per fatto e colpa di D. i. S.r.l. il contratto da questa stipulato con V. S.a.s. e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, subordinatamente condannare la C.l. S.r.l. a manlevare e tenere indenne V. da ogni pretesa di D.l. ”. *causa con RG 7469/08* “dichiarare risolto per le ragioni di cui in atto di opposizione il contratto di fornitura e licenza di uso di programma informatico fornito tra le prati e revocare e/annulare e/o dichiararenullo il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente per le ragioni tutte fatte valere in atti dichiarare nulla essere dovuto alla convenuta opposta per i titoli di cui in atti,

mandando assolta la conchiudente da ogni e qualsiasi pretesa ex adverso avanzata e comunque per quanto ad essa non ascrivibile. In via subordinata condannare la C.I. S.r.l. a risarcire e/o manlevare e tenere indenne la conchiudente da qualsiasi conseguenza a sé pregiudizievole, per capitale, interessi e spese, derivante dalla pretesa creditoria dell'ingiungente convenuta"

Conclusioni della C.I.: *nella causa con RG 6107/06* "In via preliminare e in rito dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inammissibilità dell'atto di chiamata in causa avversario per violazione delle disposizioni di cui all'art. 269 c.p.c.; in via subordinata e nel merito respingere con qualsiasi statuizione le domande contenute nell'atto di chiamata in causa avversario siccome inammissibili ed infondate". *Nella causa con RG 7469/08* "In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e/o invalidità e/o inammissibilità della chiamata in causa del terzo; in via subordinata, accertata la carenza di legittimazione passiva in capo alla C. dichiarare l'estromissione dal giudizio della stessa. Nel merito rigettare con qualsiasi statuizione la richiesta di risarcimento e manleva avanzata dagli opposenti. In ogni caso condannare controparte al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.c, quantificato in € 10.000"

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo la schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 (e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

La V. s.a.s. di P.M. & C e P.M., con atto di citazione notificato l'11/2/07, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1120/06 del Tribunale di Verona, con cui era stato ingiunto loro (alla società, quale debitore principale, e a P.M., quale socio illimitatamente responsabile della stessa) il pagamento della somma di € 6468,41 in favore della D.I. S.r.l., quale corrispettivo dovuto per l'anno 2005 in forza del contratto stipulato nel febbraio 2005, ed avente ad oggetto la concessione della licenza d'uso del programma software Silverdat per la durata di tra anni.

In particolare, gli opposenti, deducendo che la stipulazione di tale contratto era stata imposta dalla C.I. S.r.l. alla S. s.r.l., in forza di un precedente rapporto contrattuale avente ad oggetto l'effettuazione di perizie su autoveicoli usati, che al contratto stipulato dalla S. s.r.l. era poi subentrata la società opponente, che il programma aveva rivelato da subito un'idoneità funzionale nel caricamento delle foto e nell'invio delle perizie da più postazioni, che in una riunione del 2/3/05 tra tutte le parti interessate si era deciso di risolvere il contratto con l'opposta, che il 30/6/2005 la C.I. aveva comunicato alla S. S.r.l. il recesso dal rapporto contrattuale presupposto, che l'opponente aveva continuato a denunciare l'inidoneità funzionale del programma, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Gli opposenti, inoltre, previa autorizzazione giudiziale, con atto di citazione notificato il 29/5/07, hanno chiamato in causa la C.I., chiedendo di essere dalla stessa manlevati in caso di rigetto dell'opposizione.

Nella causa così instaurata (RG 6107/06) si è costituita l'opposta ed ha contestato la fondatezza dell'opposizione,

evidenziando la propria estraneità al rapporto contrattuale tra la C.I. e la S. S.r.l., l'estraneità della stessa opponente a rapporti contrattuali facenti capo alla S. S.r.l., la mancanza di accordi risolutivi.

Si è altresì costituita in giudizio la C.I. ed ha eccepito l'inammissibilità della propria chiamata in causa, in quanto effettuata dopo la prima udienza, a seguito dell'autorizzazione del giudice, e non già direttamente dall'opponente, contestualmente alla notificazione dell'atto di opposizione, mentre nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando la propria estraneità ai rapporti dedotti in giudizio.

Alla prima udienza è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 29/12/06, la V. s.a.s. di P.M. & C e P.M. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 3855/06 del Tribunale di Verona, con cui era stato ingiunto loro (alla società, quale debitore principale, e a P.M., quale socio illimitatamente responsabile della stessa) il pagamento della somma di € 6084 in favore della D.I. S.r.l., quale corrispettivo dovuto per l'anno 2006 in forza del contratto stipulato nel febbraio 2005, ed avente ad oggetto la concessione della licenza d'uso del programma software Silverdat per la durata di tre anni.

In particolare gli opposenti hanno riproposto le medesime difese svolte nel giudizio preventivamente instaurato, ma non sono stati autorizzati alla chiamata in causa della C.I..

Anche in questo giudizio (iscritto con il numero di RG 151/07) si è costituita la D.I. riproponendo le medesime difese svolte nel precedente giudizio e alla prima udienza è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Con ordinanza del 19/3/08 le due cause sono state riunite e all'udienza del 14/10/08 è stata espletata l'istruttoria testimoniale.

Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 18/6/08, la V. s.a.s. di P.M. & C e P.M. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1735/08 del Tribunale di Verona, con cui era stato ingiunto loro (alla società, quale debitore principale, e a P.M., quale socio illimitatamente responsabile della stessa) il pagamento della somma di € 6084 in favore della D.I. S.r.l., quale corrispettivo dovuto per l'anno 2008 in forza del contratto stipulato nel febbraio 2005, ed avente ad oggetto la concessione della licenza d'uso del programma software Silverdat, rinnovato, per mancanza di disdetta, dopo la scadenza triennale.

In particolare gli opposenti hanno riproposto le medesime difese svolte ne giudizi preventivamente instaurati, con l'aggiunta della contestazione della configurabilità di un rinnovo tacito del contratto.

Anche in questo giudizio (iscritto con il numero di RG 7469/08) si è costituita la D.I. riproponendo le medesime difese svolte nel precedente giudizio, ma non è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

In questo giudizio, inoltre, come nel primo, l'opponente, con atto di citazione notificato il 6/3/09, previa autorizzazione giudiziale, ha chiamato in causa la C.I. S.r.l.

Quest'ultima si è costituita in giudizio ed ha riproposto le medesime difese svolte nella prima causa.

Inoltre, in tale giudizio, l'opposta, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata il 30/9/09, ha prodotto copia del decreto ingiuntivo n. 3277/07 del Tribunale di Verona, emesso per il

corrispettivo dovuto per l'anno 2007 dagli opposenti sempre in forza del medesimo contratto azionato negli altri giudizi, e, evidenziando che non era stato opposto, ha invocato il relativo giudicato.

Anche quest'ultimo giudizio è stato riunito ai primi con ordinanza del 28/1/10, contestualmente alla precisazione delle conclusioni.

Orbene, in via preliminare va affermata l'ammissibilità e la ritualità della chiamata in causa della C.I. nelle cause con RG 6107/06 e 7469/08, in quanto effettuata conformemente al principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di procedimento di ingiunzione, l'opponente - debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto - qualora intenda chiamare in causa un terzo - ha l'onere di chiederne l'autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l'atto di opposizione, non potendo nè convenirlo in giudizio direttamente con la citazione nè chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata" (Cass. 13272/04).

Quanto al merito della causa, assume rilievo preliminare la questione del giudicato formatosi, per mancata opposizione, sul decreto ingiuntivo n. 3277/07 del Tribunale di Verona, emesso per il corrispettivo dovuto per l'anno 2007 dagli opposenti sempre in forza del medesimo contratto azionato negli altri giudizi (aventi ad oggetto rispettivamente il corrispettivo dovuto per l'anno 2005, il corrispettivo dovuto per l'anno 2006 ed il corrispettivo dovuto per l'anno 2008).

Al riguardo va premesso che non si pone un problema di tardività della relativa allegazione da parte dell'opposta, atteso che "poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza

di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, i quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito" (in questi termini Cass. S.U. n. 226/01).

Sempre in via di premessa, va inoltre affermata la piena condivisibilità dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudicato che si forma sul decreto ingiuntivo non opposto è equiparabile al giudicato che si forma sulla sentenza non più impugnabile, e quindi non ha natura soltanto processuale, ma copre il dedotto con il ricorso per decreto ingiuntivo (esistenza del credito, validità ed efficacia del rapporto da cui deriva, riferibilità alle parti) ed anche il deducibile non dedotto con l'atto di opposizione, e cioè i

fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito anteriori al decreto, quale, ad esempio, la risoluzione del contratto da cui deriva (v. Cass. 18791/09, Cass. n. 4531/00, Cass. n. 11549/98). In questo modo si giustifica la massima secondo cui "il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, fa stato tra le parti circa l'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria a titolo di canoni insoluti..." (Cass. n. 16319/07).

In altri termini, venendo alla fattispecie dedotta in giudizio, il decreto ingiuntivo non opposto, emesso per il pagamento del corrispettivo annuale di un contratto di prestazione di servizi pluriennale, fa stato tra le parti sull'esistenza, la validità ed efficacia di quel contratto, nonché sull'inesistenza di fatti estintivi (quali al risoluzione consensuale o l'inadempimento giustificante la dichiarazione di risoluzione del contratto), precedenti all'emissione del decreto stesso.

E' pur vero che in alcune occasioni la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il decreto ingiuntivo non opposto, emesso per una porzione di credito derivante da un rapporto contrattuale, non precluderebbe la possibilità di fare valere in un successivo successivo giudizio avente ad oggetto l'altra porzione di credito fatti estintivi precedenti al primo decreto, non essendo ravvisabile un rapporto di presupposizione tra le due cause (v Cass. n. 18205/08 e Cass. n. 7400/97), ma tale orientamento non appare condivisibile, in

quanto il giudicato implicito che si forma sul decreto ingiuntivo, ed avente ad oggetto -lo si ribadisce- il rapporto contrattuale da cui deriva il credito, la sua validità ed efficacia, nonché l'inesistenza di fatti precedenti al decreto idonei a comportarne la risoluzione, riguarda proprio il presupposto necessario per l'accoglimento della successiva domanda di pagamento fondata sul medesimo rapporto. In altri termini, se vi è diversità di *petitum* tra la domanda di pagamento del secondo credito derivante dal medesimo contratto da cui scaturisce il primo credito oggetto del decreto non opposto, vi è identità di oggetto tra la domanda di risoluzione proposta nel secondo giudizio per fatti anteriori al decreto ingiuntivo e l'accertamento implicito ricompreso nel giudicato che si forma sul decreto non opposto.

Per questo motivo si ritiene che nel giudizio promosso per ottenere il pagamento di un credito derivante da un contratto non possa essere fatta valere la risoluzione del contratto da cui deriva il credito, non fatta valere con l'opposizione avverso un decreto emesso per altro credito della stessa parte derivante dallo stesso contratti, purché ovviamente i fatti fondanti la domanda di risoluzione siano precedenti all'emissione del decreto.

Nel caso di specie, nelle tre cause riunite gli opposenti hanno fatto valere una risoluzione consensuale del rapporto risalente al marzo 2005 e comunque un inadempimento dell'opposta per inidoneità funzionale del programma già manifestatosi a quella data, mentre il decreto non opposto, il n. 3227/07, è stato emesso il 4/9/07.

Nel consegue che le domande di risoluzione formulate dagli opposenti devono essere rigettate in quanto precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 3227/07.

Ne consegue altresì il rigetto delle opposizioni a decreto ingiuntivo, ma limitatamente alla prime due cause, in quanto nelle terza causa gli opposenti hanno fatto valere un fatto impeditivo sopravvenuto, non fatto valere nelle altre due cause, ed in particolare la scadenza del contratto al termine della durata triennale.

A questa contestazione ha replicato l'opposta che il contratto si sarebbe rinnovato tacitamente, in quanto non era stata mai comunicata una regolare disdetta.

L'impostazione difensiva dell'opposta non può però essere condivisa, in quanto la proposizione di ben due atti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento dei corrispettivi annuali previsti dal contratto, con la formulazione ripetuta della domanda di accertamento o dichiarazione della risoluzione del contratto, deve ritenersi più che idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà della parte di non dare più esecuzione al contratto, e quindi di non rinnovarlo alla sua scadenza, così integrando, sia pure implicitamente, i requisiti della disdetta scritta prevista dall'art. 6 del contratto.

Ne consegue che il contratto dedotto in giudizio non può ritenersi rinnovato alla scadenza triennale (coincidente con la fine del 2007) e che quindi non è dovuto alcun corrispettivo per l'anno 2008.

Ne consegue altresì che il decreto ingiuntivo n. 1735/08 deve essere revocato, in quanto la domanda di pagamento del corrispettivo per l'anno 2008, fondata sul presupposto della rinnovazione tacita del contratto deve giudicarsi infondata per le considerazioni già esposte.

Rimangono da esaminare la domanda di garanzia impropria formulata dagli opposenti nei confronti della chiamata in causa nella prima causa (posto che quella formulata nella terza causa non deve essere esaminata per effetto dell'accoglimento dell'opposizione).

Al riguardo è sufficiente rilevare che, anche dando per scontato che l'acquisto della licenza d'uso del programma dell'opposta sia avvenuto per dare attuazione ad un rapporto contrattuale preesistente tra la società opponente e la D.I., non è ravvisabile alcun titolo idoneo a giustificare la responsabilità della chiamata nei confronti dell'opponente per vizi funzionali nel programma stesso (in quanto tali, imputabili solo all'opposta). D'altra parte, non è stata dedotta l'assunzione di una specifica posizione di garanzia da parte della chiamata in causa circa la funzionalità del programma fornito dall'opposta. In ogni caso, il rigetto delle prime due opposizioni a decreto ingiuntivo per il rilievo del giudicato implicito comporta che il danno patrimoniale derivante all'opponente dell'obbligo di eseguire in contratto con l'opposta sia imputabile esclusivamente ad una scelta processuale dello stesso opponente e ciò, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c. escluderebbe comunque il nesso causale con un'eventuale condotta colposa dell'opposta.

La domanda in esame deve quindi giudicarsi infondata e va rigettata.

Quanto alle spese di lite, si giudica che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale nei rapporti tra gli opposenti e l'opposta, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali evidenziati sul giudicato implicito (rilevato a fondamento del rigetto delle prime due opposizioni) e della

soccombienza reciproca delle parti (l'opposta è infatti soccombente in relazione alla terza opposizione). Devono invece essere poste a carico degli opposenti le spese relative al rapporto con la chiamata in causa, trovando in tale caso applicazione il principio generale della soccombienza (ed in particolare quella della soccombienza virtuale con riferimento alla terza opposizione).

P.Q.M.

1. rigetta le opposizioni e le domande riconvenzionali degli opposenti nelle cause con RG 6107/06 e 151/07;
2. accoglie l'opposizione relativa alla causa con RG 7469/08 e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. 1735/08 del Tribunale di Verona e rigetta la corrispondente domanda di pagamento formulata dall'opposta;
3. rigetta la domanda formulata dagli opposenti nei confronti della chiamata in causa nella causa con RG 6107/06;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra gli opposenti e l'opposta;
5. condanna V. s.a.s. di P.M. & C e P.M., in solido, a rimborsare alla C.I. S.r.l. le spese di lite sostenute per la chiamata nella cause con RG 6107/06 e 7469/08, che liquida in complessivi € 3700, di cui € 200 per spese ed € 1400 per diritti, oltre rimborso forfetario delle spese generali e CPA.

Verona, 15/7/10

Il Giudice

dott. Pier Paolo Lanni